

Pubblicazione all'albo

dal 25-07-2022 al

L'incaricato 



REGIONE SICILIANA

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

Palermo

Delibera n° 21 del 18 luglio 2022

Oggetto: Approvazione convenzione tra ISZS, ISMETT, fondazione RI.MED e UPMC per la gestione delle attività di ricerca intese sul progetto ISPeMI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 agosto 2003;

VISTA la delibera del CDA n. 1 del 29/06/2020 con la quale si prende atto del D.P. n. 331/Serv. 1°/SG del 18/06/2020 – prot. 19956/A6 del 18/06/2020 assunto al ns prot. n. 4082 del 18/06/2020 di rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia;

VISTA la L.R. n° 14 del 25/05/2022 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024" pubblicato sul suppl. ord. N. 24 alla GURS (Parte I) n. 26 del 28-05-2022;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 05 del 27/01/2021 di riapprovazione del bilancio di previsione anno 2021 e bilancio pluriennale 2021, 2022 e 2023, trasmesso in data 28/01/2021 con nota prot. 893 all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed approvato con D.D.S. n. 826 del 26/02/2021;

Considerato che la struttura dedicata al progetto ISPeMI è stata completata e sarà inaugurata in data 19/07/2022;

Considerato che è necessario approvare una nuova convenzione tra ISZS, ISMETT, fondazione RI.MED e UPMC per la gestione delle attività di ricerca intese sul progetto ISPeMI;

VISTO lo schema di convenzione tra ISZS, ISMETT, fondazione RI.MED e UPMC per la gestione delle attività di ricerca intese sul progetto ISPeMI, composto da n. 17 artt., trasmesso in data 12/07/2022 dal consulente legale dell'ISZS;

VISTO il verbale di seduta del C. di A. n. 12 del 18/07/2022;

VISTO il parere favorevole del Direttore dell'Istituto ex art. 20, comma 3, della L.R. n°19/2005;

DELIBERA

In conformità delle premesse:

- di approvare lo schema di convenzione tra ISZS, ISMETT, fondazione RI.MED e UPMC per la gestione delle attività di ricerca intese sul progetto ISPeMI, composto da n. 17 artt., trasmesso in data 12/07/2022 dal consulente legale dell'ISZS, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- di trasmettere il presente atto deliberativo all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per la relativa approvazione.

Il Direttore Segretario
Dott. Antonio Console



IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Sino



(BOZZA)
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA
E
INTESE SUL PROGETTO ISPEMI

TRA

- **Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l.**, con sede in Palermo in Discesa dei Giudici n.4, capitale sociale sottoscritto € 2.000.000 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Palermo al numero di codice fiscale e partita IVA 04544550827, iscritta a REA al n.201818,in persona del Direttore d'Istituto e rappresentante legale dottor Angelo Luca, nato a Palermo il 31 gennaio 1959, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui sopra, munito degli occorrenti poteri ai sensi dello statuto sociale e della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 6 aprile 2016 e di procura in Notar Du Chaliot del 25 luglio 2016 (di seguito "**ISMETT**")

- **Fondazione Ri.MED.**, con sede legale a Palermo in Via Bandiera n.11, Codice Fiscale 97207790821, Partita IVA 06317780820. Iscritta alla Prefettura di Palermo nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 258 parte I e pag. 411 parte II, iscritta al REA al n. 317196, in persona del Direttore amministrativo, Dott. Emanuele Insinna, a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell'11 luglio 2022, domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione (di seguito "**Ri.MED**")

- **UPMC ITALY s.r.l.**, capitale sociale Euro 500.000,00 i.v., società unipersonale sottoposta a direzione e coordinamento ex art. 2497bis di UPMC Overseas inc., C.F. P. IVA e nr. iscrizione al Registro delle Imprese 04532690825 nella persona del suo Amministratore Delegato Avv. Giuseppe Dell'Acqua munito degli occorrenti poteri in virtù della delibera del Cda di UPMCI del 19.12.2019, domiciliato per la carica presso la sede legale della società, sita in Via Discesa dei Giudici, 4 – Palermo (di seguito "**UPMCI**")

Nel prosieguo unitamente individuati come "Il Cluster"

E

- **L'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia**, con sede legale in Palermo, via Roccazzo n. 85, c.f. e p. iva 00122000821, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Siiino, nato a Palermo il 07.04.1962, Codice fiscale SNIGNN62D07G273T, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia

Nel prosieguo individuato come "Istituto Zootecnico"

PREMESSO

- 1) che ISMETT è una società a responsabilità limitata frutto di una sperimentazione gestionale avviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 bis del D.L.vo 502/1992 (ed oggi stabilizzata all'interno del Servizio Sanitario Regionale della Regione siciliana) che, attraverso intese che hanno coinvolto anche l'University of Pittsburgh (UP), si fonda su una partnership tra la Regione siciliana (oggi con l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Civico e, quale partner gestore, UPMC (che, a sua volta, vi provvede attraverso la controllata UPMC Italy S.r.l.): in particolare, ISMETT, accreditato dalla Joint Commission International, è un ente sanitario inserito a tutti gli effetti nella rete regionale degli erogatori di prestazioni sanitarie, autorizzato e accreditato nel settore dei trapianti e delle terapie ad alta specializzazione, che svolge anche attività di ricerca e formazione. Con decreto del Ministero della Salute del 12 settembre 2014 e successivi rinnovi, ISMETT è stato, inoltre, riconosciuto quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nella disciplina della "cura e ricerca delle insufficienze terminali d'organo";
- 2) che UPMC Italy (UPMCI), società facente parte del Gruppo University of Pittsburgh Medical Center - uno dei principali operatori mondiali nel settore sanitario, della ricerca e dell'innovazione in ambito sanitario - opera nel campo dell'assistenza sanitaria, della ricerca biomedica, della telemedicina, della formazione e della progettazione, sviluppo e consulenza nei settori connessi a quelli di medicina e ricerca. UPMCI fornisce, inoltre, servizi di gestione operativa e professionale in ambito sanitario, ed è stata da sempre incaricata di gestire in via esclusiva ISMETT sia dal punto di vista manageriale che da quello sanitario-professionale. In particolare, in attuazione del contratto di gestione vigente con ISMETT, UPMCI fornisce tutto il personale medico e manageriale che opera in istituto;
- 3) che RI.MED è una Fondazione con membri fondatori la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Regione Sicilia, il Consiglio Nazionale delle ricerche, l'University of Pittsburgh e l'University of Pittsburgh Medical Center (UPMC), avente il compito di promuovere, sostenere e condurre, direttamente o indirettamente, progetti e programmi di ricerca nel campo delle biotecnologie con particolare riferimento alla trasferibilità dei risultati nell'area biomedica; il tutto mediante attività di formazione, di divulgazione e con la creazione e gestione, diretta o partecipata, di laboratori di ricerca biotecnologica;
- 4) che in attuazione della convenzione quadro di collaborazione scientifica sottoscritta in data 15 settembre 2005 (con il coinvolgimento anche dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia), l'Istituto Zootecnico e ISMETT, in data 15 febbraio 2007, hanno stipulato una convenzione, successivamente emendata e prorogata nel tempo senza soluzione di continuità, in forza della quale l'Istituto Zootecnico ha messo a disposizione di ISMETT alcuni dei propri locali, siti a Palermo in via Roccazzo nr. 85 (sale operatorie, locali adibiti ad ospitare attrezzature di servizio etc..) al fine di consentire a quest'ultimo lo svolgimento delle proprie attività di ricerca sperimentale preclinica da condursi su animali di media taglia;
- 5) che con Decreti del Ministero della salute nr. 84/2007 e nr. 147/2013, ISMETT è stato autorizzato a gestire lo stabilimento utilizzatore sito nei predetti locali dell'Istituto Zootecnico;
- 6) che, nel frattempo, con Decreto Direttoriale n. 968/Ric. dell'11 novembre 2011 e relative schede-allegate, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha ammesso ad

- agevolazione il progetto PONa3_00403 denominato "Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging (ISPeMI)" (di seguito Ispemi);
- 7) che il progetto si è posto la finalità di creare un "Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging" - ISPeMI a carattere multicentrico e interdisciplinare in grado di effettuare in modo integrato e sinergico l'intero percorso della sperimentazione pre-clinica, necessario a trasferire i risultati della ricerca biomedica nella cura del paziente;
- 8) che il progetto Ispemi vede coinvolti quali soggetti attuatori la Fondazione Ri.MED (referente del MIIUR con un importo del Finanziamento PON pari ad euro 2.310.558.11 di cui 1.890.558.11 per attività di potenziamento ed euro 420.000.00 per attività di formazione) in uno con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" e l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia (importo del Finanziamento PON rispettivamente pari ad euro 3.319.500.00 di cui 2.899.500,00 per attività di potenziamento ed euro 420.000.00 per attività di formazione, nonché euro 4.769.941.89 di cui 4.349.941.89 per attività di potenziamento e 420.000,00 per attività di formazione);
- 9) che il progetto mira, tra i suoi obiettivi, al potenziamento del Centro di Sperimentazione Preclinica su grandi animali (di seguito Centro di Sperimentazione) presso le strutture di proprietà dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Regione Siciliana;
- 10) che le strutture che costituiscono il Centro di Sperimentazione presso l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia ad oggi sono:
- a) Il Laboratorio di Ricerca Preclinica destinato, previa autorizzazione ai sensi del D.lgs. 26/14, a stabilimento utilizzatore e comprendente una sala operatoria, un'area di monitoraggio e degenza pre e post operatoria, un'area lavaggio e zona autopulita e un'area di radiologia interventistica e RM. (280mq);
 - b) Il laboratorio di biologia cellulare molecolare bioreattori ed organi artificiali (190 mq) (attuale sala operatoria e stabilimento utilizzato da Ismett).
- 11) che anche Ri.MED, pertanto, ha perfezionato appositi accordi con lo Zootecnico finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca all'interno del Centro di Sperimentazione spesso conducendole in stretta correlazione con le attività lì svolte da ISMETT;
- 12) che è interesse comune delle Parti porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di procedere all'ultimazione dei lavori per garantire l'avviamento e la buona gestione del Centro di Sperimentazione Preclinica;
- 13) che la fondazione Ri.MED, ISMETT e UPMC Italy s.r.l. hanno costituito un'associazione temporanea di scopo (ATS) al fine di procedere congiuntamente, nell'ambito del progetto Ispemi, alla definizione degli accordi per l'avviamento del Centro di Sperimentazione Preclinica su grandi animali presso l'Istituto Zootecnico su cui permane forte interesse da parte del Cluster;
- 14) che è intenzione del Cluster svolgere presso i laboratori del Centro di Sperimentazione le attività di ricerca e formazione previste dal progetto Ispemi;
- 15) che l'attività formativa svolta sarà programmata in collaborazione con il "CEHPAS";
- 16) che le Parti riconoscono ed accettano che l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e l'Assessorato Regionale della Salute, rappresentati dagli Assessori pro-tempore, potranno fornire indicazioni attraverso le quali contribuire a delineare l'indirizzo programmatico delle attività del Centro, partecipando tramite propri rappresentanti al Comitato di indirizzo di cui all'art. 3 della presente Convenzione;

17) che è interesse dell'Istituto Zootecnico ciò consentire si da realizzare nei modi di cui appresso, quanto voluto con il progetto Ispemi e così coerentemente muovere secondo le proprie finalità istituzionali;

18) che è comune intenzione delle Parti, a fronte dei consistenti investimenti sostenuti sia dal Cluster che dall'Istituto Zootecnico regolare le intese per il funzionamento del Centro;

19) che in conseguenza del perfezionamento del presente accordo, ed una volta intervenute le necessarie nuove autorizzazioni per l'espletamento delle attività, gli accordi bilaterali in essere tra lo Zootecnico, da un lato, ed ora ISMETT, ora Ri.MED, dall'altro lato saranno da considerare risolti.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue

Art. 1) Valenza premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2) Oggetto e finalità

Le Parti convengono sulla necessità e convenienza di regolare le reciproche intese, nei termini che seguono, per garantire l'avviamento e l'efficace gestione del Centro di Sperimentazione preclinica su grandi animali presso le strutture di proprietà dell'Istituto Zootecnico nell'ambito del progetto Ispemi.

A tale fine l'Istituto Zootecnico concede in via esclusiva al Cluster, per tutta la durata della convenzione, l'utilizzo e la gestione dei laboratori del Centro di sperimentazione, descritti al punto 10 delle premesse, così da poter ivi svolgere le attività di ricerca e sperimentazione nell'ambito del progetto Ispemi ed in particolare:

- La gestione esclusiva del Laboratorio di Ricerca Preclinica, destinato a stabilimento utilizzatore comprendente una sala operatoria, un'area di monitoraggio e degenza pre e post operatoria, un'area lavaggio e zona autopulita e un'area di radiologia interventistica e R.M. (ex porcilaia);
- La gestione esclusiva del Laboratorio di biologia cellulare molecolare biorattori ed organi artificiali (attuale sala operatoria e stabilimento utilizzato da Ismett).

A fronte di tale concessione il Cluster si impegna a sostenere gli interi costi di gestione che la conduzione delle strutture richiederà come meglio specificato nel prosieguo, salvo per le specifiche voci di spesa previste dal successivo art.5.

Resta inteso tra le Parti che il Cluster gestirà ed utilizzerà le strutture in via esclusiva per le finalità previste dal progetto Ispemi e dalla presente convenzione con proprio personale salvo per le figure professionali, di competenza dello Zootecnico, individuate dal successivo art. 7.

Il Cluster, inoltre, corrisponderà all' Istituto Zootecnico una percentuale sui ricavi netti realizzati così come definiti dall'art. 9.

Resta tra le Parti inteso che il godimento in esclusiva del Centro di Sperimentazione non esclude l'eventuale utilizzo dello stesso direttamente da parte dell'Istituto Zootecnico (senza coinvolgimenti di terzi soggetti esterni al Cluster), ove ciò risulti compatibile con lo stato autorizzatorio delle cose e con modalità tali, però, da non limitare e/o pregiudicare le attività del Cluster. Tale utilizzo autonomo da parte dell'Istituto Zootecnico dovrà avvenire nel rispetto delle norme anche secondarie vigenti e, dunque, previa predisposizione ed acquisizione da parte dello Zootecnico di quanto a tal proposito soggettivamente necessario anche sotto il profilo autorizzatorio. Il tutto senza che sul Cluster possano gravare oneri ulteriori oltre quelli qui previsti (con la conseguenza che l'uso di materiale ed attrezzature del Cluster, ovvero del suo personale, andrà previamente e volta per volta concordato con il Cluster stesso).

Art. 3) Comitato di indirizzo

Le Parti costituiscono un Comitato volto ad ottimizzare il coordinamento per la concreta gestione della struttura e delle attività ivi svolte, nonché a proporre e suggerire linee di ricerca da seguire ed opportunità di partecipazione a bandi di ricerca e formazione.

Il Comitato, formato da 6 membri, è composto dai rappresentanti legali delle Parti o da soggetti da loro delegati e dagli Assessori regionali all'Agricoltura e alla Salute, o soggetti da loro delegati.

Il Comitato si riunirà con cadenza almeno quadrimestrale, ovvero quando e comunque lo chiederanno almeno due componenti del comitato stesso, ed avrà il compito di gestire i rapporti tra le Parti ricevendo periodicamente report sulle attività svolte nel Centro di Sperimentazione ivi inclusi i costi e i proventi dalle attività svolte. Il Comitato avrà, inoltre, poteri di indirizzo e consultivi in ordine all'adozione delle migliori soluzioni per la gestione della struttura e la realizzazione di nuovi investimenti.

Delle riunioni del Comitato sarà redatto apposito verbale a cura del segretario nominato dal coordinatore scegliendolo tra i componenti del Comitato stesso.

La convocazione del Comitato è fatta con lettera raccomandata o posta elettronica certificata che deve pervenire ai membri del comitato almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Art. 4) Obblighi del Cluster

Al fine di garantire il funzionamento e l'efficiente gestione del Centro di Sperimentazione presso l'Istituto Zootecnico, il Cluster si farà carico delle spese di gestione delle strutture, nonché di tutti gli oneri di gestione del personale di propria competenza, quantificati indicativamente in euro 1.600.000,00 annui.

In particolare, con detta somma, il Cluster si impegna a sostenere:

- I) le spese di funzionamento relativo al consumo di energia elettrica, gas naturali, acqua sanificazione e pulizia dei locali ecc. delle strutture
- II) gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture
- III) gli oneri di manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature
- IV) l'integrale copertura dei costi operativi per le attività di ricerca e formazione
- V) gli oneri relativi all'accreditamento della struttura presso gli enti preposti

- VI) gli oneri per l'acquisto di eventuali attrezzature e macchinari necessari per l'espletamento dell'attività di ricerca tramite l'ottenimento di finanziamenti ed investimenti propri per il completamento del set-up Ispemi.

Art. 5) Obblighi dell'Istituto Zootecnico

L'Istituto Zootecnico assicurerà, al personale clinico e/o tecnico impegnato nel progetto Ispemi (in esso dovendosi intendere tutto il personale dipendente e non, comunque riferibile al Cluster) ed ai soggetti individuati dal Cluster per la formazione, l'accesso al Centro di Sperimentazione. Tale accesso dovrà essere esercitato nel rispetto dei regolamenti vigenti che disciplinano l'accesso nelle aree dell'Istituto Zootecnico con l'intesa che eventuali modifiche andranno concordate- quanto alla loro applicazione anche alle aree del Centro di Sperimentazione- con il Cluster.

L'Istituto Zootecnico, per le attività e servizi di relativa competenza, inoltre si impegna a:

- I) Sostenere gli oneri relativi alla guardiania e alla sicurezza;
- II) Assicurare e mantenere quanto occorrente per lo smaltimento dei rifiuti e dei reflui, altresì curando lo smaltimento medesimo con eccezione dei rifiuti speciali della sala operatoria, lo smaltimento dei quali verrà assicurato dal Cluster.

Art. 6) Ulteriori obblighi delle parti

Le Parti precisano che per le eventuali ulteriori voci di spesa non considerate dal presente atto, i relativi oneri saranno sostenuti dalla Parte che li ha generati nell'espletamento delle attività di relativa competenza in virtù degli obblighi assunti ai sensi della presente convenzione.

Le Parti espressamente dichiarano e riconoscono che nessuna di esse potrà essere ritenuta dall'altra responsabile per eventuali danni derivanti dalla sospensione, cessazione od interruzione dell'attività del Centro di Sperimentazione che siano dipendenti da danni subiti agli immobili ovvero dall'attrezzatura del Centro di sperimentazione, ovvero da qualunque altra causa non riconducibile direttamente al comportamento negligente delle Parti.

Le Parti, inoltre, precisano che i debiti e i crediti relativi al Centro di Sperimentazione maturati e/o maturandi per fatti antecedenti la data della presente convenzione (così come la eventuale formazione di sopravvenienze di qualunque genere e natura che si dovessero verificare successivamente alla data della stipula della convenzione, ma per fatti antecedenti alla stessa), resteranno integralmente a capo dell'Istituto Zootecnico.

Art. 7) Personale

Allo scopo di coordinare e di mantenere qualitativamente elevate le attività del Centro di Sperimentazione, il Cluster impiegherà sia personale stanziale fisso al centro di ricerca che personale variabile legato alla tipologia di esperimento.

A tali fini, il Cluster si impegna a garantire la prestazione professionale delle seguenti figure

- N.1 Veterinario responsabile

- N. 1 Chirurgo veterinario
- N.1 Ing. Biomedico
- N. 2 Tecnici di Laboratorio
- N.1 Responsabile Laboratorio e del Benessere animale
- N. 1 Titolare del laboratorio
- N.1 Data collector
- N.1 Biologo
- N.1 Tecnico di laboratorio
- N.1 Tecnico di radiologia
- N. 3 Stabularisti turnisti, ovvero il minor numero risultasse necessario.

L'Istituto Zootecnico, in considerazione degli obblighi assunti ai sensi dell'art. 5 per le attività di propria competenza, si impegna a garantire la prestazione professionale delle seguenti figure:

- N.4 Guardiani con turni a copertura 24/h

Ciascuna Parte avrà cura di farsi carico di tutto quanto occorrente per le assicurazioni e posizioni previdenziali dei propri dipendenti, nonché dei soggetti che avrà destinato alla formazione, avendo cura di estendere la copertura anche per le attività svolte presso il Centro di Sperimentazione

Art. 8) Sicurezza sul Lavoro

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con riferimento ai laboratori, sarà onere e cura del Cluster provvedere a porre in essere quanto necessario ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08) conferendo tutti gli incarichi che si rendessero necessari a tal fine.

Per quanto concerne le attività di competenza dell'Istituto Zootecnico di cui all'art.5 nonché l'utilizzo del Centro di Sperimentazione da parte dell'Istituto Zootecnico di cui all'art. 2 ultimo comma, rimane a carico di quest'ultimo l'onere di informare previamente il proprio personale sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle attività che saranno chiamati a svolgere presso le strutture in gestione del Cluster.

Infine, sempre riguardo i laboratori ma con riferimento all'attività di sperimentazione animale, sarà onere e cura del Cluster provvedere a porre in essere quanto necessario ai fini del rispetto della normativa sulla sperimentazione animale (D. L.vo 26/2014).

Art. 9) Ricavi

Gli eventuali ricavi netti maturati dalla gestione del Centro di Sperimentazione, fermo restando la previa imputazione di tutte le entrate a copertura dei costi di gestione della struttura previsti dalla presente convenzione, saranno ripartiti tra le Parti secondo la seguente percentuale:

- 40% dei ricavi netti all'Istituto Zootecnico
- 60% dei ricavi netti al Cluster

Le Parti espressamente riconoscono che null'altro sarà dovuto dall'una nei confronti dell'altra oltre quanto previsto nel presente accordo, e ciò considerato anche che quest'ultimo si inserisce nell'ambito di una più vasta collaborazione tra le Parti nel contesto del progetto Ispemi.

Art. 10) Proprietà intellettuale e utilizzo dei segni distintivi

Le Parti disciplinano il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati derivanti dall'esecuzione dell'attività di ricerca e sviluppo nell'ambito del Progetto Ispemi nei termini seguenti:

1. Proprietà dei risultati e relativa tutela legale. I risultati (ovvero il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche e dei relativi Diritti di Privativa risultanti dalle attività condotte in esecuzione del Progetto Ispemi), sono di esclusiva proprietà del Cluster.

La proprietà dei risultati generati congiuntamente da entrambe le Parti e per i quali non sia possibile separare i contributi delle singole Parti ("risultati congiunti"), sarà oggetto di separato accordo tra le Parti da redigere obbligatoriamente in forma scritta con l'intesa che:

i) ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: 1) al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula della predetto accordo e messe a disposizione delle altre Parti esclusivamente e per il tempo necessario alla conduzione delle attività della ricerca congiunta; 2) al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività della ricerca congiunta, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

(ii) l'eventuale concessione a terzi di diritti su detti risultati congiunti richiederà il consenso delle Parti proprietarie (ma con la precisazione che tale consenso non occorrerà e non potrà essere esercitato ove il trasferimento avvenga a favore di soggetti controllati, controllanti o partecipati dal cedente e che per il Cluster devono tra questi intendersi ricompresi tutti i membri dell'ATS):

(iii) al fine di garantire un razionale sfruttamento economico dei risultati congiunti, la parte che oppone, anche se legittimamente, un proprio rifiuto alla concessione a terzi dei diritti su risultati congiunti, dovrà a garantire un'equa compensazione all'altra Parte proprietaria;

(iv) è riconosciuto alle Parti un diritto di prelazione, tranne per il caso in cui la cessione riguardi soggetti controllati, controllanti o partecipati dal cedente con la precisazione che per il Cluster devono tra questi intendersi ricompresi tutti i membri dell'ATS;

v) ciascuna Parte potrà proteggere adeguatamente e a proprie spese i risultati di cui sia proprietaria;

vi) le azioni a tutela di risultati congiunti potranno essere intentate anche da una sola delle Parti a proprio nome ed a proprie spese; ma, se l'esito dell'azione legale dovesse estendere i suoi effetti favorevoli anche all'altra Parte proprietaria questa dovrà rimborsare in misura proporzionale alla propria porzione di proprietà la quota delle spese sostenute dall'altra Parte.

B Accesso ai risultati per lo svolgimento del Progetto ISPeM. Per quanto concerne l'accesso ai risultati di proprietà di una sola delle Parti coinvolte nel Progetto Ispemi esso sarà determinato in base ad accordi scritti di licenza, tra le Parti interessate, a condizioni, anche economiche, da definirsi e purché queste siano eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Le pubblicazioni inerenti le attività del Progetto Ispemi di una Parte potranno essere effettuate da quest'ultima purché non contengano risultati o informazioni riservate dell'altra Parte e purché compatibili con la protezione della proprietà intellettuale e con gli obblighi di confidenzialità sussistenti tra le Parti. Inoltre le pubblicazioni dovranno recare l'indicazione che trattasi di lavori realizzati in esecuzione di progetti di interesse comune.

Nessuna Parte potrà pubblicare informazioni contenenti informazioni riservate e/o risultati di ricerca di un'altra Parte senza il preventivo consenso scritto della stessa. Quest'ultima si impegna a dare riscontro alla richiesta di pubblicazione della Parte richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta di pubblicazione.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte in relazione a marchi commerciali – registrati e non – marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi resterà nella piena titolarità della stessa, e l'uso che dovesse essere consentito alle altre Parti solo ed unicamente ai fini della firma del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto.

La diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale della presente Convenzione dovrà essere previamente concordata tra le Parti, fatti salvi gli obblighi in materia di trasparenza ove applicabili ai sensi del Dlgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Art. 11) Riservatezza e confidenzialità e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a mantenere strettamente confidenziali e riservate e a non divulgare, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, tutte le informazioni relative alla collaborazione inter partes, delle quali i soggetti coinvolti nell'ambito del progetto Ispemi venissero a qualunque titolo a conoscenza in virtù e per effetto del presente accordo. Ove, al fine dello svolgimento del progetto Ispemi, una delle Parti dovesse avvalersi di collaboratori esterni, la stessa s'impegna sin d'ora a vincolare gli stessi ai medesimi obblighi di confidenzialità e riservatezza.

A tal fine le Parti convengono che per "Informazioni Riservate" si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le informazioni riguardanti le attività commerciali, la tecnologia, le operazioni finanziarie, i piani strategici e le informazioni di mercato, il know-how in qualsiasi forma fornite (verbale, scritta, compresi, senza alcun limite, documenti, dispositivi e supporti informatici).

Non si considerano Informazioni Riservate quelle informazioni:

- (I) che al momento della comunicazione siano già di pubblico dominio, o siano divenute tali successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, per ragioni non imputabili o correlate ad inadempienze degli obblighi di riservatezza assunti;
- (II) che siano state fornite espressamente senza vincolo di riservatezza e confidenzialità;
- (III) qualora sia intervenuta preventivamente specifica intesa scritta tra le Parti;

(IV) che per disposizioni legislative o regolamentari, per ordine dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza debbano essere comunicate;

(V) che occorra utilizzare per esigenze di difesa.

In considerazione di quanto sopra le Informazioni Riservate potranno essere utilizzate dalle Parti al solo scopo della collaborazione instaurata con il presente accordo, evitando che dette informazioni confidenziali siano utilizzate per fini diversi. A tal fine, le Parti s'impegnano ad assumere tutte le precauzioni necessarie a salvaguardare, secondo la migliore diligenza, la riservatezza e segretezza delle informazioni ricevute.

Gli obblighi di cui al presente articolo vincoleranno le Parti per tutta la durata della presente convenzione e secondo quanto previsto dalla normativa che regola il progetto, per i 5 anni successivi alla data della chiusura del Progetto Ispemi.

Inoltre, in ogni altra ipotesi di cessazione, anche anticipata, del rapporto tra le Parti, la Parte ricevente s'impegna a restituire e/o a distruggere tutta la documentazione ricevuta dalla Parte divulgante su richiesta della stessa.

Ove nello svolgimento della collaborazione tra le Parti si dovesse rendere necessario l'accesso, la comunicazione o in genere il trattamento di dati personali, ivi inclusi dati c.d. particolari, da parte del soggetto non Titolare dello stesso, quest'ultimo si impegna sin d'ora ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy, dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali applicabili nonché dei regolamenti predisposti dal rispettivo Titolare del dato personale. Le Parti si impegnano altresì a definire prima dell'avvio delle operazioni di trattamento i ruoli privacy che ciascuna Parte assumerà (se Titolari, Contitolari, Responsabili del trattamento e/o autorizzati) impegnandosi sin d'ora a sottoscrivere (o a far sì che vengano sottoscritte dal personale coinvolto nelle relative attività) gli opportuni accordi e/o nomine in funzione delle specificità.

Art. 12) Correttezza, Trasparenza e Probità

Ciascuna Parte si impegna ad operare nel rispetto di principi di assoluta correttezza, trasparenza e probità anche al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001 e/o la violazione dei principi in materia di anticorruzione.

La commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 s.m.i. e/o la conseguente violazione della normativa anticorruzione rappresenta grave inadempimento contrattuale.

A tal riguardo le parti dichiarano di conoscere e di impegnarsi a rispettare i rispettivi Modelli Organizzativi adottati ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e/o i piani anticorruzione - ove esistenti - disponibili sui siti web istituzionali.

Qualora ciascuna parte dovesse violare le disposizioni della predetta normativa e/o contenute nel Modello Organizzativo 231/2001 o nei piani anticorruzione, la presente Convenzione potrà essere risolta con comunicazione da inviarsi - a cura della parte adempiente- a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione con riserva di poter agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Le parti si manlevano reciprocamente sin d'ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare quale conseguenza della violazione da parte dell'altra delle sopraccitate norme.

Art. 13) Decorrenza, Durata

La presente convenzione ha una durata di dieci anni decorrenti dalla firma della stessa sino al recesso di una delle Parti (recesso che viene loro riconosciuto liberamente ma, conformemente agli obblighi inerenti al progetto Ispemi, solo dopo cinque anni dalla compiuta realizzazione e conseguente formale chiusura del progetto Ispemi anche riguardo la parte riferibile allo Zootecnico potendo prima essere esercitato solo per giusta causa).

Con la sottoscrizione della presente convenzione, inoltre, ISMETT e l'Istituto Zootecnico si danno espressamente atto del fatto che anche la convenzione di cui al punto 4 delle premesse si considererà risolta secondo quanto previsto al punto 18 delle premesse.

Art. 14) Controversie

Ogni controversia dovesse insorgere sulla validità e/o efficacia, nonché sull'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente accordo e/o degli atti di questo esecutivi verrà affidata ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati uno ciascuno dalle parti in causa ed il terzo (che avrà le funzioni di Presidente del Collegio arbitrale) d'accordo dagli arbitri di parte o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Palermo. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto e l'arbitrato avrà sede a Palermo. Il compenso degli Arbitri non potrà superare i minimi della tariffa di riferimento.

Art. 15) Modifiche

Qualora nel corso della validità della presente convenzione venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le Parti procederanno di comune accordo e le modifiche dovranno risultare da atto scritto.

Art. 16) Registrazione

La presente Convenzione, redatta in quattro conformi all'originale, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 17) Disposizioni generali

Ciascuna Parte non potrà cedere, in tutto o in parte, la presente Convenzione né taluno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti senza il previo consenso scritto delle altre Parti.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti delle altre Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni qui previste o di intraprendere successive azioni nelle appropriate sedi.

Le Parti s'impegnano a sottoscrivere e a scambiare gli atti e i documenti, a provvedere agli adempimenti e fare quant'altro risulta necessario alla piena e completa esecuzione e attuazione della presente Convenzione e delle disposizioni ivi contenute, e ciò anche nel caso in cui detti atti, documenti o adempimenti non siano previsti in modo espresso da tali disposizioni.

Il Cluster, in relazione alle attività disciplinate dalla presente Convenzione e per tutti gli adempimenti e obblighi derivanti, nomina quale suo rappresentante Ismett s.r.l. e per esso il suo direttore d'istituto ovvero soggetto dallo stesso, a tal proposito, delegato.

Ogni comunicazione avente rilevanza per le Parti in relazione alla presente Convenzione dovrà essere effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso PEC, ai seguenti recapiti:

1. Quanto al Cluster presso la sede legale a Palermo in Via Bandiera n.11
2. Quanto all'Istituto Zootecnico presso la sede legale in Palermo, via Roccazzo n. 85

Le Parti dichiarano e si danno atto che tutte le pattuizioni contenute nella presente Convenzione sono frutto di libera negoziazione tra le stesse e che, pertanto, a nessuna delle predette clausole, ivi inclusa la presente, può essere riconosciuto o in alcun modo attribuito il carattere di vessatorietà ai sensi degli Artt. 1341-1342 Cod. Civ.

Palermo li

Per il Cluster

Per L'Istituto Sperimentale Zootecnico
per la Sicilia

Dr. Angelo Luca

Dr. Giovanni Siiino

Dot. Emanuele Insinna

Avv. Giuseppe dell'Acqua